

REGIONE VENETO  
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO  
PROVINCIA DE BELUN

## COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 - Cod.Fisc. - P.IVA 00087640256  
e-mail: protocollo@comunecortinadampezzo.bl.it  
pec: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it

### Ordinanza n. 15/SEG

#### Albo n.

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. PROROGA MISURE DI CONTENIMENTO E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL TRATTO CICLO-PEDONALE DENOMINATO “EX FERROVIA” FINO AL 03 MAGGIO 2020.**

#### IL SINDACO

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19:

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

DATO ATTO che con ordinanze n.10 - 11 del 20.03.2020 è stata disposta la chiusura al transito ciclo-pedonale sul percorso denominato “Ex Ferrovia” dal civico 46 Loc. Cademai al civico 55 Loc. Zuel di Sopra, prorogate con ordinanza n.12 del 03.04.2020 fino al 13 aprile 2020;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020 è stata dichiarata la proroga sino al 3 maggio 2020 delle misure urgenti in materia di limitazione agli spostamenti;

REPUTATO necessario disporre la proroga dell'efficacia delle disposizioni stabilite con precedenti ordinanze sindacali sino al 3 maggio in conformità di quanto statuito con il richiamato DPCM del 10.04.2020;

In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50;

VISTO lo Statuto comunale;

#### ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede richiamate:

la proroga **sino al 3 maggio 2020** dell'efficacia delle disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze sindacali n. 10 - 11 del 20.03.2020 e n.12 del 03.04.2020, ovvero della chiusura al transito ciclo-pedonale sul percorso denominato “Ex Ferrovia” dal civico 46 Loc. Cademai al civico 55 Loc. Zuel di Sopra;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 di cui all'Art 4 comma 1 D. L. n° 19 del 25.03.2020; con pagamento in misura ridotta di € 280,00 entro 30 giorni ai sensi dell'art 202 c. 1,2 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio comunale, nel sito istituzionale del Comune di Cortina d'Ampezzo. Viene, altresì, trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Belluno, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cortina d'Ampezzo, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Cortina d'Ampezzo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al Segretario Comunale, ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio comunali.



**IL SINDACO**

**Dott. Gianpietro GHEDINA**